

alloggi popolari, studenti universitari. Non vedo il motivo di offendersi, a sentirsi offesi dovrebbero essere i genitori che mandano i loro figli nelle scuole pubbliche. L'art.33 - titolo II (Rapporti etico-sociali) della Costituzione Italiana recita, fra l'altro, così: enti e privati hanno il diritto di istituire scuole e istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. Per questo, forse, i contributi concessi alle private sono incostituzionali; ad essere offesi dovrebbero essere quindi i genitori

lotta, Martiuzzi (allenatore). In ginocchio, schiutta e Temporale, che ha inviato la foto.

che usufruiscono delle scuole pubbliche.

Giovanna Giordano
Tarcento

PATENTI

Una bocciatura incomprensibile

■ Alcuni giorni fa mio figlio ha

sostenuto o meglio, doveva sostenere, l'esame di guida per il conseguimento della patente B. Dico "doveva sostenere" perché in realtà quell'auto, destinata alla prova, non l'ha mai messa in moto; infatti durante la prima fase, nonostante la postura corretta, l'allacciamento della cintura di sicurezza, la sistema-

zione del sedile e dello specchietto retrovisore ed in pratica tutte quelle buone prassi propedeutiche all'avvio, peraltro eseguite correttamente, l'esaminatore lo ha invitato ad aprire il cofano sottoponendolo a domande inerenti le varie parti del motore che, detto per inciso, l'istruttore di Scuola Guida ave-

Si vorrà scusare questo sfogo ma ritenevo doveroso porre l'attenzione su questo aspetto degli esami inerenti il conseguimento della patente, ribadendo come le modalità degli stessi vadano rivisti insistendo di più sulla sicurezza e sui comportamenti dei conducenti che sulle loro conoscenze meccaniche. Si ricordi però, l'esaminatore, dei danni economici che infligge "per capriccio" alle famiglie.

Alessandro Marchi
Udine

Fisco, ecco le scadenze 2014 per le dichiarazioni “Unico”

■ Ho sentito che sono stati resi definitivi i Modelli di Dichiarazione Unico Persone Fisiche, Unico Società di Persone, Unico Società di Capitali e la dichiarazione Irap per il 2014: sono state introdotte delle novità? Quali sono le scadenze da rispettare?

Con quattro provvedimenti emessi in rapida successione dall'Agenzia delle Entrate il 31 gennaio scorso, sono stati approvati, in via definitiva, il Modello Unico Persone Fisiche (con provvedimento n. 13940), il Modello Unico Società di Persone (con provvedimento n. 13920), il Modello Unico Società di Capitali (con provvedimento n. 13942) e la Dichiarazione IRAP (con provvedimento n. 13932).

Per quanto riguarda il primo dei

modelli, l'Unico PF 2014, sono confermate anche per quest'anno le scadenze di presentazione: dal 2 maggio al 30 giugno per la consegna in forma cartacea agli uffici postali, ovvero entro il 30 settembre, se ci si avvale del canale telematico, sia in proprio che tramite intermediario abilitato. Nessuna novità anche per i versamenti: il saldo delle imposte 2013 e l'acconto per il 2014 potranno essere versati, alternativamente, il prossimo 16 giugno oppure il prossimo 16 luglio, in quest'ultimo caso però con la maggiorazione dello 0,40 per cento. I titolari di partita IVA avranno la facoltà di far slittare il saldo IVA 2013, fissato per il 16 marzo, alle medesime scadenze previste per l'IRPEF, beninteso maggiorando il dovuto dello 0.40 per cento in ragio-

ne di mese o di frazione di mese. Sul versante societario, oltre ai Modelli di dichiarazione, sono stati approvati anche i Modelli rilevanti ai fini dell'applicazione dei Parametri e degli indicatori di normalità economica (c.d. Modello INE) che dovranno essere presentati da quei contribuenti (imprenditori o professionisti) per i quali non possano essere applicati i corrispondenti Studi di Settore.

Infine, per quanto riguarda il Modello IRAP 2014, si segnala la presenza di una nuova Sezione nel Quadro IS, dove dovranno essere riportati gli errori contabili derivanti dal mancato rispetto del principio di competenza nell'imputazione dei costi di esercizio.

Davide Andreazza
dottore commercialista

Se il fisco sbaglia
la cartella
può essere respinta

■ In caso di comunicazione di pagamento di una cartella esattoriale spedita in busta raccomandata, se il destinatario contesta il contenuto della busta medesima, la cartella deve comunque essere pagata?

La busta ricevuta dal contribuente in un caso affrontato dai giudici (cfr. ordinanza Cass. 30.07.2013, n. 18252) conteneva il bollettino di versamento e non le cartelle a cui si riferiva. Il contribuente decideva di impugnarle ritenendo violato il suo diritto di difesa. La Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso ma Equitalia proponeva appello alla Commissione Regionale affermando che la semplice prova della notifica comprovava la genuinità del documento sicché non poteva essere contestata la corrispondenza della copia notificata all'originale. An-

che la Commissione di seconda istanza rigettava la richiesta di Equitalia di cui non condivideva l'assunto. La società Concessionaria proponeva ricorso in Cassazione che osservava che la raccomandata, come qualunque altro atto pubblico, fa fede esclusivamente delle circostanze che nella stessa sono attestate, tra cui non vi è la certificazione dell'integrità dell'atto che è contenuto nel plico e men che meno la certificazione della corrispondenza tra l'originale dell'atto e la copia notificata. Pertanto, in caso di comunicazione spedita in busta raccomandata, qualora il destinatario contesti il contenuto della busta medesima, è onere del mittente provarlo. Il contribuente è stato liberato dall'onere di pagare.

Simone Campi

Studio legale Avv.ti Campi e Ghigna

In collaborazione con
Professionisti.it
il primo network dei professionisti in Italia
www.professionisti.it
Numero Verde 800 901 335
Email: info@professionisti.it